

Comune di Follonica

del Piano di utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera

*Delibera del Consiglio Comunale n. 58
del 31 maggio 2002*



REGOLAMENTO

SOMMARIO

SOMMARIO

Titolo I	Finalità, ambiti e contenuti del Piano degli arenili	
Articolo 1	Struttura del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e degli arenili comunali	1
Articolo 2	Finalità del Piano di Utilizzo	1
Articolo 3	Valenza programmatica del Piano delle aree del Demanio Marittimo e dell'arenile comunale	1
Articolo 4	Ambito di applicazione	2
Articolo 5	Contenuti del Piano di utilizzo e criteri generali di indirizzo	2
Articolo 6	Qualità e tipologia architettonica dei manufatti e delle proposte di intervento da realizzare sul Demanio Marittimo e sull'arenile comunale	3
Titolo II	Modalità di utilizzazione a fini turistico ricreativi delle aree del demanio marittimo e dell'arenile disciplinate dall'articolo 29 del vigente p.r.g. classificate zone "h" – sottozona h - 10	
Articolo 7	Procedure per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari (SB*)	5
Articolo 8	Procedure per l'ampliamento di stabilimenti balneari esistenti	6
Articolo 9	Procedure per la realizzazione delle nuove aree attrezzate servizi (AAS) e (AC)	6
Articolo 10	Procedure di ampliamento di Aree attrezzate esistenti (AAS) e (AC)	7
Articolo 11	Aree attrezzate esistenti in concessione all'Amministrazione (AAS)	8
Titolo III	Modalità di utilizzazione a fini turistico ricreativi delle aree del demanio marittimo e dell'arenile in sottozona costiera di cui all'articolo 23, lettera a), del vigente p.r.g. disciplinate dal piano particolareggiato della fascia costiera approvato con d.c.c. n° 40/02	
Articolo 12	Procedure per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari (nsbp) e (nsbl)	9
Articolo 13	Procedure per l'ampliamento di stabilimenti balneari esistenti	9
Articolo 14	Procedure per la realizzazione delle aree attrezzate servizi (AAS) (aa)	10
Titolo IV	Modalità di utilizzazione a fini turistico ricreativi delle aree del demanio marittimo e dell'arenile destinate a libero uso ed alla gestione pubblica	
Articolo 15	Aree di Libero Uso (LU)	11
Articolo 16	Procedure per la realizzazione servizi aree di Libero Uso (LU)	11
Articolo 17	Aree a Gestione pubblica (AGP)	11
Articolo 18	Procedure per la realizzazione servizi nelle aree a Gestione Pubblica	12
Titolo V	Principi generali del procedimento	
Articolo 19	Modalità di rilascio di concessioni demaniali marittime	13
Articolo 20	Criteri operativi per il rilascio di concessioni demaniali marittime	13
Titolo VI	Disciplina della attività del diporto nautico	
Articolo 21	Rilascio di concessioni per punti di approdo e/o porti turistici	15
Articolo 22	Rilascio di concessioni per punti di ormeggio	15
Titolo VII	Interventi di salvaguardia dell'arenile e opere di difesa	
Articolo 23	Estrazione e raccolta di arena ed altri materiali	16
Articolo 24	Interventi di ripascimento e di difesa costiera	16
Articolo 25	Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti	16
Titolo VIII	Norme di salvaguardia delle aree del demanio marittimo e dell'arenile comunale	
Articolo 26	Corridoi di accesso al mare	18

Articolo 27	Eliminazione barriere architettoniche	18
Articolo 28	Attività Produttive e commercio al dettaglio su aree demaniali marittime	18
Articolo 29	Ordinanza di Balneazione	19
Titolo IX	Attività di vigilanza e controllo	
Articolo 30	Vigilanza sulle aree demaniali marittime	20

TITOLO I°

FINALITA', AMBITI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI ARENILI

Art. 1 – Struttura del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e degli arenili comunali

1. Il presente Piano di Utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera contiene indicazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett. l) del D.Lgs. n.112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n.88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.
2. Le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione, nella Legge n.494/93 e s.m.i. nell'articolo 10 della L. n.88/01, e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo l'articolazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali.
3. Allo scopo di gestire in forma unitaria l'arenile disponibile con le diverse proprietà, le indicazioni e le prescrizioni del presente piano si applicano anche all'arenile di proprietà comunale presente lungo il litorale.

Articolo 2 - Finalità del Piano di Utilizzo

1. Il Piano di utilizzo ha le seguenti finalità generali:
 - a) costituire il quadro di indirizzo ed il riferimento normativo per l'esercizio della funzione relativa alla gestione amministrativa del Demanio Marittimo e dell'arenile comunale definendo principi, criteri e modalità per la concessione temporanea dei beni Demaniali e dell'arenile comunale stesso, valorizzandoli in senso economico per servizi pubblici, per servizi ed attività portuali e produttive e per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative;
 - b) garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica.
2. Le superfici degli arenili oggetto del presente atto sono destinate all'esercizio di una funzione pubblica cioè quella di incrementare la qualità della vita della cittadinanza e la disciplina per la loro attuazione ed utilizzo sul piano gestionale è necessaria per consentire la corretta attuazione delle previsioni della pianificazione urbanistica.
3. In relazione a quanto riportato nel precedente comma gli attuali utilizzi presenti sulle aree demaniali marittime e sull'arenile comunale che sono in contrasto con le indicazioni spaziali, tipologie e strutturali indicate nelle tavole di riferimento e le relative norme di P.R.G. sono rientranti nella possibilità di revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione.

Articolo 3 – Valenza programmatica del Piano delle aree del Demanio Marittimo e dell'arenile comunale

1. L'attuazione delle previsioni urbanistiche riportate nel vigente P.R.G. è da ritenersi di interesse di tutta la collettività e quindi di interesse pubblico complessivo ed in particolare strumento per il raggiungimento di un miglioramento sia sul piano economico sociale che della qualità della vita del territorio comunale per tutti i cittadini attraverso la riqualificazione della

offerta turistica e con l'indicazione di categorie sociali che primariamente sono individuate per attuare le previsioni del piano stesso in via preferenziale rispetto ad altri soggetti.

2. Oltre all'aspetto oggettivo derivante dagli scopi ai quali si ispira la pianificazione urbanistica, per l'uso delle aree demaniali marittime vi è anche un aspetto soggettivo inerente al tratteggio delle figure rappresentative di categorie sociali che si ritiene siano esponenziali di interessi della collettività a cui, garantendo di esplicitarsi in forma più ampia dello scopo istituzionale attraverso il riconoscimento di una preferenza nell'attuare le previsioni di piano, si consente di soddisfare nella maniera più compiuta l'interesse pubblico della collettività cittadina, con ciò offrendo anche un contenuto alla previsione dell'articolo 37, 1° comma, del Codice della Navigazione.

3. Per le aree demaniali marittime e comunali, la pianificazione urbanistica detta le destinazioni tese a garantire il giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico uso delle spiagge e del mare territoriale, identificando le aree su cui è possibile concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, e quelle destinate al libero utilizzo della collettività.

4. Il presente Piano di utilizzo si presenta come atto complementare agli atti di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale di Follonica con i quali ha inteso procedere all'individuazione delle destinazioni di uso delle aree comprese nella fascia costiera del territorio comunale che ritiene più rispondenti agli interessi della collettività di cui rappresenta l'Ente esponenziale.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente Piano di Utilizzo, per quanto riguarda la regolamentazione delle concessioni, è rappresentato delle aree del Demanio Marittimo e dell'arenile comunale individuate da:

a) le zone disciplinate dall'Articolo 29, Sottozona H10-Arenili, delle N.T.A. allegate al P.R.G. ed individuate sia nella Tav. 2 (1:5000) del P.R.G. medesimo che nelle tavole n. V2/V 3/V 4 (scala 1:2000) allegate alla Variante approvata con D.C.C. n. 62 del 29 maggio 2000;

b) le zone disciplinate dall'Articolo 23, lettera a) Sottozona Costiera, delle N.T.A. allegate al P.R.G. ed individuate sia nella Tav. 2 (1:5000) del P.R.G. medesimo che nella Tav. 14 (1:500) del Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 40 del 28 marzo 2002.

2. Le tavole urbanistiche sopra indicate individuano i tratti di spiaggia demaniale già concessi in uso a stabilimenti balneari esistenti (contrassegnati con il simbolo SB), quelli suscettibili di venir concessi in uso a nuovi stabilimenti balneari (contrassegnati con il simbolo SB*) e quelli suscettibili di venir concessi in uso agli stabilimenti già esistenti in ampliamento alle aree già concesse e tutte le altre tipologie di uso comunque ammissibili sulle spiagge demaniali marittime, sull'arenile comunale e del mare territoriale di riferimento.

3. Al di fuori delle indicazioni di uso presenti sulle tavole sopra indicate non sono ammesse altre concessioni di arenili demaniali e/o comunali per finalità turistico ricreative.

Articolo 5 – Contenuti del Piano di utilizzo e criteri generali di indirizzo

1. Gli interventi ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo e dell'arenile comunale, come individuate al precedente art. 4, tendono al soddisfacimento dei seguenti obiettivi generali:

- consolidamento e riqualificazione degli insediamenti esistenti a fini turistici e di offerta di servizi integrativi e connessi agli usi balneari e nautici (ristorazione, ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, stabilimenti balneari, informazione e sostegno al turista);
- consolidamento e ripristino del sistema dunale e dell'assetto vegetazionale;
- razionalizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale di supporto alla fruizione della costa, con particolare riguardo alla sicurezza della persona, allo svolgimento di attività nautiche, all'abbattimento del congestionamento viario sia per il traffico che per la sosta, all'accessibilità pubblica al litorale;
- salvaguardia delle fasce costiere non interessate da insediamenti o altri fenomeni di urbanizzazione;
- consolidamento e incremento delle attività nautiche e dell'offerta per ormeggio e ricovero di piccole imbarcazioni, anche al fine di liberare i tratti di spiaggia libera da usi contrastanti con la sua salvaguardia e con la fruizione pubblica per attività balneari.
- conservazione, nella fascia costiera, della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori, delle sabbie litoranee, delle dune e delle scogliere;

2. Le opere di difesa degli arenili devono essere inserite ambientalmente e devono trovare una loro possibile utilizzazione funzionale qualora non contrastino con la tutela della sicurezza delle persone e della collettività.

3. Fermo restando le indicazioni oggettive e soggettive per le eventuali preferenze nella assegnazione della concessione in uso dell'area demaniale marittima, in caso di parità dei contenuti progettuali tra due diversi soggetti promotori dell'intervento su un'area demaniale marittima stessa sarà data comunque preferenza alla proposta progettuale del titolare della concessione demaniale già in essere ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione.

4. L'istruttoria delle richieste di concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale per le varie tipologie di utilizzi previsti dalla pianificazione dovranno essere effettuate congiuntamente dagli Uffici competenti attraverso l'uso della Conferenza di Servizi allo scopo di consentire la valutazione preliminare della qualità progettuale e quella complessiva della proposta.

5. Le modalità di gestione amministrativa delle concessioni per utilizzi di finalità turistico ricreative per le aree di applicazione del presente Piano sono riportate nei successivi Titoli II°, III° e IV° del presente atto.

Articolo 6 – Qualità e tipologia architettonica dei manufatti e delle proposte di intervento da realizzare sul Demanio Marittimo e sull'arenile comunale

1. La tipologia architettonica dei manufatti da realizzare sul Demanio marittimo e sull'arenile comunale per la realizzazione di qualsiasi nuovo intervento è stabilita dalle N.T.A. del P.R.G. vigente relative all'area di riferimento in cui ricade l'intervento proposto.
2. I progetti per la realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari o la ristrutturazione di quelli esistenti devono comunque possedere le caratteristiche necessarie ad inquadrare l'intervento nell'ottica del potenziamento qualitativo della capacità di accoglienza del turista con strutture ricettive capaci di garantire una qualità superiore della offerta turistica.
3. Per lo scopo di cui al comma precedente, la qualità della progettazione degli interventi di realizzazione e sistemazione per l'attuazione della previsione di piano deve essere tesa a raggiungere il massimo punteggio attribuibile ad uno stabilimento balneare dalla classificazione effettuata ai sensi della legge R.T. 23 marzo 2000 n.42 - T.U. in Materia di

Turismo - e del relativo regolamento di attuazione nel rispetto comunque della normativa comunale di riferimento.

4. La qualità progettuale degli interventi proposti dovrà avere caratteristiche tali da salvaguardare l'ambiente costiero e prevedere il minor uso possibile di materiali non rimovibili fissati permanentemente al suolo con le tipologie indicate in modo specifico nella normativa comunale di riferimento fatte salve le esigenze tecniche e strutturali per le operazioni di risanamento degli scarichi a mare dei fossi presenti lungo l'arenile.
5. La valutazione della "facile" o "difficile" "rimozione delle opere da realizzare sul Demanio marittimo proposte per la realizzazione dell'intervento sarà attestata dal progettista attraverso una propria dichiarazione resa ai sensi della L.622/96 da rilasciarsi secondo gli schemi indicati nella circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n.120 del 5 maggio 2001.
6. Le proposte progettuali per la realizzazione degli interventi di attuazione delle previsioni urbanistiche per nuove strutture balneari di qualsiasi tipologia o utilizzo ammissibile devono attenere all'intera area che il Piano urbanistico di riferimento disciplina, non essendo ammessa l'attuazione parziale delle previsioni urbanistiche.
7. Il soggetto promotore deve avere la disponibilità complessiva a qualunque titolo idoneo al possesso continuato di tutte le aree comprese nelle unità di intervento identificate dalla pianificazione urbanistica.

TITOLO II°

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE A FINI TURISTICO RICREATIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL'ARENILE DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 29 DEL VIGENTE P.R.G. CLASSIFICATE ZONE "H" – SOTTOZONE H -10

Articolo 7 – Procedure per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari (SB*)

1. La proposta per la nuova struttura balneare da parte del proponente deve essere riferita all'intera unità di intervento individuata nella norma di Piano urbanistico.
2. Per l'ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all'interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione demaniale marittima.
3. Nel caso di richiesta di concessione in uso di un tratto di spiaggia per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale, per gli Uffici competenti si individuano i seguenti indirizzi istruttori e di decisione in ordine decrescente di importanza nel caso di più domande concorrenti, fermo restando la qualità progettuale indicata nell'articolo 6, dovrà darsi la preferenza, dal punto di vista soggettivo:
 - a. ad associazioni e/o consorzi di albergatori, intesi a realizzare strutture balneari in quanto privi di spiagge o altri apprestamenti propri sull'arenile allo scopo di ampliare e riqualificare complessivamente l'offerta turistica delle proprie strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
 - b. ad esponenti dell'imprenditoria femminile e di quella giovanile per l'incremento della attività imprenditoriale sul territorio ed in particolare come nuova opportunità occupazionale per categorie sociali che la stessa legislazione nazionale incentiva con azioni positive all'attivazione di strumenti lavorativi
4. In relazione alla particolare qualificazione dei soggetti beneficiari, il possesso del requisito di preferenza sopra indicato dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di vigenza della concessione demaniale e la concessione stessa potrà essere ceduta ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione solo a soggetti in possesso dei medesimi requisiti dei cedenti, costituendo motivo di decadenza la perdita da parte anche di uno solo dei soggetti beneficiari, del requisito di non possedere altri tratti di arenile per attività commerciale di tipo balneare.
5. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l'intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.
6. L'assegnazione dei tratti di spiaggia non potrà essere superiore ad una di quelle disponibili per le categorie sopra indicate, fermo restando la possibilità di concorrere senza la preferenza per le altre aree ammissibili.
7. La licitazione privata sarà altresì effettuata tra i soggetti proponenti l'intervento progettuale non ricompresi tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate nel caso uguaglianza dei contenuti progettuali proposti.

8. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi stabilimenti non potranno, comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole di P.R.G. con il relativo simbolo SB*.

Articolo 8 – Procedure per l'ampliamento di stabilimenti balneari esistenti

1. E' permesso l'ampliamento delle aree in concessione possedute da operatori balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale per stabilimento balneare per il completamento delle aree utilizzabili indicate nelle unità di intervento delle norme di Piano urbanistico
2. Per l'ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all'interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione edilizia e demaniale marittima.
3. L'ampliamento non potrà invadere tratti di spiaggia che le suddette tavole prevedono di concedere in uso a nuovi stabilimenti balneari contrassegnati con il simbolo SB* e/o ad altre tipologie di uso comunque presenti e/o autorizzabili sull'arenile demaniale.
4. Per quanto riguarda le domande di concessione in uso presentate da stabilimenti balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale, ci si dovrà attenere ai seguenti indirizzi di istruttoria e di decisione:
 - A) La domanda di ampliamento dovrà, altresì, prevedere interventi di razionalizzazione e/o di ristrutturazione architettonica dello stabilimento preesistente, come specificato nelle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico, che il richiedente si impegni ad eseguire entro il termine indicato nella concessione edilizia;
 - B) se scaduto il termine di cui alla lettera precedente dovesse risultare che i previsti interventi di razionalizzazione e/o ristrutturazione non sono stati eseguiti, la concessione di uso in ampliamento verrà automaticamente a decadere come dovrà essere precisato nel contenuto dell'atto di concessione.

Articolo 9 – Procedure per la realizzazione delle nuove aree attrezzate servizi (AAS) e (AC)

1. Per le aree attrezzate servizi scopo della azione dell'amministrazione è quello di creare spazi variamente destinati ad attività connesse alla balneazione ed alla fruizione più completa dell'arenile e del Demanio Marittimo in genere attraverso l'allestimento di spazi sulla spiaggia per usi diversi da quelli della semplice attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, garantendo l'ampliamento della tipologia dell'offerta turistica.
2. Tali aree sono principalmente destinate a servizio della nautica in genere o per usi particolari comunque rivolti a favorire l'accesso e l'uso pubblico del mare.
3. Il vigente P.R.G. individua i tratti di spiaggia demaniale già concessi in uso ad operatori esistenti e quelli suscettibili di venir concessi in uso a nuovi operatori (contrassegnati con il medesimo simbolo AAS) ed (AC).
4. La proposta per la nuova struttura da parte del proponente deve essere riferita all'intera unità di intervento indicata nella norma di Piano urbanistico.
5. Per l'ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all'interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione demaniale marittima.

6. Nel caso di richiesta di concessione in uso di un tratto di spiaggia per la realizzazione di nuove Aree Attrezzate Servizi e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale, per gli Uffici competenti si individuano i seguenti indirizzi istruttori e di decisione nel caso di più domande concorrenti, fermo restando la qualità progettuale indicata nell'articolo 6:

A) nel caso di più domande per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate Servizi destinate alla nautica e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale dovrà darsi la preferenza alle associazioni senza scopo di lucro il cui oggetto sociale si rivolga alla "risorsa mare" ed al corretto uso della stessa, attraverso la promozione ed il sostegno di attività culturali e ricreative rivolte alla conoscenza della flora e della fauna marina, e con particolare attenzione al problema del ricovero ed ormeggio natanti e della sicurezza in mare.

B) nel caso di più domande per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate Servizi di tipo generale e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale dovrà darsi la preferenza ai comitati/associazioni o altri soggetti pubblici e/o privati che si propongono di realizzare impianti tesi a garantire ed ampliare la libera fruizione per attività sportive di tipo balneare di qualunque tipo per estendere questa tipologia di offerta turistica, proponendo la realizzazione di strutture esclusivamente destinate a tali attività ed a tale scopo progettate e realizzate con caratteristiche tali da poter ottenere le omologazioni ufficiali degli Enti competenti per lo svolgimento di gare di livello nazionale ed internazionale di settore.

7. Tra i soggetti sopra indicati nelle lettere A) e B), in caso di parità, dovranno essere preferiti coloro che hanno sede nei Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica ed essere regolarmente costituiti con apposito atto costitutivo e statuto da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda.

8. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà comunque alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l'intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.

9. L'assegnazione dei tratti di spiaggia non potrà essere superiore ad una di quelle disponibili per le categorie sopra indicate, fermo restando la possibilità di concorrere senza la preferenza per le altre aree ammissibili.

10. La licitazione privata sarà altresì effettuata tra i soggetti proponenti l'intervento progettuale non ricompresi tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate nel caso uguaglianza dei contenuti progettuali proposti.

11. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia alle eventuali nuove Aree Attrezzate non potranno, comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole di P.R.G. con il relativo simbolo AAS e/o AC o ASA/AC o AAS/AC.

Articolo 10 – Procedure di ampliamento di Aree attrezzate esistenti (AAS) e (AC)

1. E' permesso l'ampliamento delle aree in concessione presentate da operatori balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale per spiaggia attrezzata (AAS) ed (AC).

2. L'ampliamento non potrà invadere tratti di spiaggia che le suddette tavole prevedono di concedere in uso a nuove strutture balneari contrassegnati con il simbolo AAS e/o ad altre tipologie di uso comunque presenti e/o autorizzabili sull'arenile demaniale.

3. La proposta progettuale per la nuova struttura da parte del proponente deve essere riferita all'intera unità di intervento indicata nella norma di piano.

4. Per l'ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all'interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione edilizia e demaniale marittima.

5. Per quanto riguarda l'istruttoria delle domande di concessione in uso presentate da operatori balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale come spiagge attrezzate, ci si dovrà attenere ai seguenti indirizzi di istruttoria e di decisione:

A) La domanda di ampliamento dovrà, altresì, prevedere interventi di razionalizzazione e/o di ristrutturazione della struttura preesistente che il richiedente si impegni ad eseguire entro il termine indicato nella concessione edilizia;

B) se scaduto il termine di cui alla lettera precedente dovesse risultare che i previsti interventi di razionalizzazione e/o ristrutturazione non sono stati eseguiti, la concessione di uso in ampliamento verrà automaticamente a decadere come dovrà essere precisato nel rilascio di tale concessione

Articolo 11 – Aree attrezzate esistenti in concessione all'Amministrazione (AAS)

1. Per le Aree Attrezzate Servizi dove l'Amministrazione comunale possiede una concessione demaniale marittima, si dovrà mantenere la titolarità dell'atto concessorio.

2. Qualora ritenuto necessario per garantire l'attuazione dell'attuale previsione di piano urbanistico, si potrà procedere alla assegnazione della gestione dell'oggetto della concessione a soggetti terzi con l'applicazione dell'indirizzo di privilegiare soggetti che hanno sede nei Comuni che si affacciano sul Golfo, regolarmente costituiti con apposito atto costitutivo e statuto da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda, interessati all'attività nautica senza scopo di lucro il cui oggetto sociale si rivolga alla "risorsa mare" ed al corretto uso della stessa, attraverso la promozione ed il sostegno di attività culturali e ricreative rivolte alla conoscenza della flora e della fauna marina, e con particolare attenzione al problema del ricovero ed ormeggio natanti e della sicurezza in mare.

TITOLO III°

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE A FINI TURISTICO RICREATIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL'ARENILE IN SOTTOZONA COSTIERA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, LETTERA A), DEL VIGENTE P.R.G. DISCIPLINATE DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA FASCIA COSTIERA APPROVATO CON D.C.C. N° 40/02

Articolo 12 – Procedure per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari (nsbp) e (nsbl)

1. Il Piano particolareggiato della Fascia Costiera prevede la realizzazione di due diverse strutture balneari poste rispettivamente a ponente ed a levante della spiaggia.
2. Per l'ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree presenti all'interno dell'unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione edilizia.
3. Nel caso di richiesta di concessione in uso di tratti di spiaggia per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare di ponente sarà riconosciuto il "diritto di insistenza" di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione nel cambio di scopo della concessione agli attuali concessionari eventualmente presenti nelle aree interessate.
4. Nel caso di richiesta di concessione in uso di tratti di spiaggia per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare di levante sarà riconosciuta la preferenza ai progetti del soggetto che ha disponibilità del fabbricato/i sul quale sono previsti l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso delle strutture murarie comprese nell'area di intervento come previsto dalla norma urbanistica a servizio dello stabilimento balneare.
5. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive indicate ai commi 3 e 4, si procederà alla licitazione privata tra proponenti l'intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.
6. Nel caso di mancanza di domande per l'attuazione dello stabilimento balneare di ponente da parte degli eventuali concessionari presenti si procederà alla revoca delle concessioni attualmente in essere ed alla indizione di una asta pubblica per l'assegnazione della concessione demaniale marittima ad un soggetto beneficiario per l'attuazione del Piano.
7. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi stabilimenti non potranno, comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati sia nelle tavole di P.R.G. che del Piano Particolareggiato con il relativo simbolo (stabilimenti balneari di nuova costruzione (SB*)).

Articolo 13 – Procedure per l'ampliamento di stabilimenti balneari esistenti

1. E' permesso l'ampliamento delle aree in concessione già esistenti ad operatori balneari che usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale per stabilimento balneare ed altre attività turistico ricreative.
2. L'ampliamento non potrà invadere tratti di spiaggia che le suddette tavole di Piano Particolareggiato prevedono di concedere in uso a nuovi stabilimenti balneari

contrassegnati con il simbolo SB* e/o ad altre tipologie di uso comunque presenti e/o autorizzabili sull'arenile demaniale.

3. Per le aree attualmente in concessione ai privati ad uso per gli stabilimenti balneari esistenti che si trovano in contrasto nella loro ampiezza ed estensione con le previsioni del Piano Particolareggiato si potrà provvedere alla revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione allo scopo di dare corretta e completa attuazione alle previsioni medesime, per l'intero o per le parti eccedenti i limiti di misura riportati sulle tavole di Piano Particolareggiato.

Articolo 14 –Procedure per la realizzazione delle aree attrezzate servizi (AAS) (aa)

1. Per le aree attrezzate servizi scopo della azione dell'amministrazione è quello di creare spazi variamente destinati ad attività connesse alla balneazione ed alla fruizione più completa dell'arenile e del Demanio Marittimo in genere attraverso l'allestimento di spazi sulla spiaggia per usi diversi da quelli della semplice attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, garantendo l'ampliamento della tipologia dell'offerta turistica.

2. Tali aree sono principalmente destinate a favorire l'accesso e l'uso pubblico del mare: nel caso di richiesta di concessione in uso di tratti di spiaggia a favore di nuovi operatori si individuano i seguenti indirizzi istruttori e di decisione:

A) nel caso di più domande per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate Servizi e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale dovrà darsi la preferenza a comitati/associazioni o altri soggetti pubblici e/o privati che si propongono di realizzare impianti tesi a garantire ed ampliare la libera fruizione da parte di categorie più deboli delle fasce sociali dell'arenile pubblico ed in particolare garantire l'accessibilità, la permanenza e la libera fruizione per i portatori di handicap di qualunque tipo per estendere questa tipologia di offerta turistica, proponendo la realizzazione di strutture anche destinate ai portatori di handicap ed a tale scopo progettate e realizzate.

3. Tra i soggetti sopra indicati in caso di parità, dovranno essere preferiti coloro che hanno sede nel territorio comunale ed essere regolarmente costituiti con apposito atto costitutivo e statuto ed avere una dimostrabile attività consolidata negli anni in particolare con giovani e portatori di handicap.

4. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà comunque alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l'intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.

5. Si procederà comunque alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l'intervento progettuale non ricompresi tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate, nel caso uguaglianza dei contenuti progettuali proposti.

6. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi operatori non potranno, comunque, eccedere in fronte mare ed in superficie complessiva quanto riportato nelle tavole e di Piano Particolareggiato con il relativo simbolo "AAS-aa".

TITOLO IV°

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE A FINI TURISTICO RICREATIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL'ARENILE DESTINATE A LIBERO USO ED ALLA GESTIONE PUBBLICA

Articolo 15 –Aree di Libero Uso (LU)

1. Le aree destinate a “Libero Uso” sono indicate nelle apposite tavole richiamate nell’articolo 4 del presente Piano di Utilizzo.
2. La presenza di arenili destinati come “spiagge libere” è tesa a garantire la libera fruizione senza limitazioni se non quelle di una corretta utilizzazione delle spiagge che non leda il decoro della spiaggia stessa e la sicurezza degli altri cittadini utenti del Demanio Marittimo.
3. Tali aree non possono formare oggetto di utilizzo da parte di terzi se non nei modi indicati nel presente Piano di Utilizzo.
4. In ogni caso, il fronte mare delle aree a Libero Uso non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte di terzi concessionari adiacenti e non, ma deve essere totalmente occupato ed utilizzato per le finalità di libera fruizione dell’arenile pubblico.

Articolo 16 –Procedure per la realizzazione servizi aree di Libero Uso (LU)

1. L’amministrazione comunale, in attuazione della espressa volontà di una riqualificazione dell’offerta turistica, è obbligata a garantire la presenza di un minimo di servizi pubblici tali da assicurare al cittadino sia un primo soccorso in caso di necessità che il mantenimento del decoro della spiaggia, con appositi servizi igienici e di raccolta di rifiuti.
2. Oltre agli interventi di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale dovrà rendere disponibile un sistema di vigilanza continuo di sorveglianza sull’uso della spiaggia
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono previste realizzazioni lungo la fascia costiera di apposite strutture la cui qualità costruttiva e le modalità di esecuzione degli interventi ammissibili è specificata nelle relative norme di Piano urbanistico.
4. La realizzazione degli interventi avverrà di preferenza attraverso la pubblica amministrazione, che si rilascerà la concessione demaniale affidando successivamente la gestione delle strutture così realizzate principalmente a cooperative di giovani o cooperative sociali scelte attraverso gara pubblica con appositi criteri selettivi inseriti nei bandi approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 17–Aree a Gestione pubblica (AGP)

1. Le aree già in concessione all’Amministrazione comunale sono conseguenza di una particolare scelta tesa a garantire un uso della spiaggia e/o il mantenimento di opere sul Demanio marittimo ritenuto di primario interesse per la collettività o per interessi spiccatamente pubblici non affidabili in forma esclusiva ad un soggetto privato.

2. Tali aree sono mantenute dall'Amministrazione comunale per l'offerta di servizi o per incrementare la sicurezza degli altri cittadini utenti del Demanio Marittimo attraverso la realizzazione di strutture previste dai Piani **urbanistici** per la nautica da diporto o per l'allestimento di servizi sulla spiaggia a favore di tutta la collettività.

Articolo 18 – Procedure per la realizzazione servizi nelle aree a Gestione Pubblica

1. Qualora ritenuto necessario per garantire l'attuazione delle attuali previsioni urbanistiche, si potrà procedere alla assegnazione a soggetti terzi della gestione dell'oggetto della concessione attraverso procedure ad evidenza pubblica.
2. La gestione potrà essere assegnata a terzi, in base a indirizzi selettivi inseriti nei bandi approvati dalla Giunta Comunale, qualora ritenuto opportuno, allo scopo di migliorare l'offerta complessiva del servizio pubblico disposto per la collettività.

TITOLO V°
PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 19 – Modalità di rilascio di concessioni demaniali marittime

1. La disciplina normativa per il rilascio delle concessioni demaniali marittime è contenuta nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di esecuzione e dalle altre leggi statali, regionali vigenti in materia e/o negli appositi atti che l'amministrazione comunale potrà emanare in base alla sua potestà regolamentare riconosciuta dalla Legge.
2. A termini dell'Articolo 36 del Codice della Navigazione, chiunque può presentare domanda per l'occupazione di aree del demanio marittimo e/o del mare territoriale.
3. Il procedimento amministrativo è regolato dai principi generali della Legge 8 agosto 1990 n.241 e s.m.i. e dovrà svolgersi secondo modalità di trasparenza ed imparzialità.
4. I termini dei procedimenti inerenti le istruttorie per le occupazioni ed altre operazioni sul Demanio marittimo sono riportati nel D.M. 30 marzo 1994 n.765 o negli altri atti che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare per la disciplina del procedimento.
5. L'Ufficio competente, i documenti utili all'istruttoria, le modalità di presentazione delle domande e tutto ciò che è necessario per la corretta attivazione del procedimento saranno resi disponibili a chiunque sia interessato attraverso idonei mezzi di comunicazione e schemi riepilogativi predisposti dagli uffici
6. Nel caso di domanda incompleta o carente di documentazione, per un'area concedibile secondo le previsioni del presente Piano, il Responsabile del Procedimento assegna un termini all'istante, non inferiore a trenta giorni, entro cui procedere alla integrazione trascorsi i quali senza adempimento l'istanza è da considerarsi archiviata.
7. Nel caso di domanda presentata per aree non rientranti tra quelle ammissibili a concessione in base al presente Piano, il Responsabile del procedimento non attiva l'istruttoria e restituirà la documentazione dando notizia delle motivazioni mediante idonea comunicazione.
8. La verifica della qualità progettuale degli interventi proposti per la realizzazione degli apprestamenti balneari ai sensi dell'articolo 6 del presente Piano di Gestione, sarà effettuata attraverso l'avvalimento dei professionisti componenti le Commissioni Edilizia Comunale e/o Integrata per le rispettive competenze o delle strutture che l'Amministrazione riterrà opportuno individuare in caso di soppressione dei organi consultivi sopra indicati.
9. La valutazione di cui al comma precedente sarà effettuata contestualmente tra tutti progetti validamente presentati nei termini del procedimento all'Ufficio competente a ricevere la documentazione.

Articolo 20 – Criteri operativi per il rilascio di concessioni demaniali marittime

1. Il rilascio delle concessione demaniali per usi particolari assume una qualificazione eccezionale rispetto al principio generale del primario interesse al pubblico uso del mare ed al libero utilizzo del Demanio marittimo e del Mare territoriale.

2. Al fine di garantire il corretto uso delle concessioni demaniali marittime, scopo in base al quale è stato sacrificato il primario interesse pubblico alla libera fruizione del Demanio Marittimo, il loro rilascio può essere subordinato a condizioni.
3. Le condizioni imposte per il rilascio ed il mantenimento delle concessioni, dovranno essere poste a tutela della attuazione del superiore interesse pubblico indicato nelle funzioni d'uso riportate nelle pianificazioni urbanistiche relative al Demanio marittimo, al mare territoriale ed al relativo arenile comunale.
4. L'accettazione di tali condizioni, da inserirsi nell'atto di concessione, è necessaria da parte del soggetto. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di concessione concretizza, oltre alla possibile decadenza ai sensi dell'articolo 47 lett.f) del Codice della Navigazione, anche la fattispecie di interesse pubblico necessario alla revoca del titolo concessorio ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del medesimo Codice.
5. Nel caso di revoca delle concessioni per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con le disposizioni urbanistiche e del presente Piano di Utilizzo, i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno la preferenza nella assegnazione di nuove concessioni.
6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al caso indicato al 5° comma del presente articolo quando la revoca è pronunciata per causa del concessionario in quanto inadempiente alle condizioni imposte al momento del rilascio.

TITOLO VI°
DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DEL DIPORTO NAUTICO

Articolo 21 – Rilascio di concessioni per punti di approdo e/o porti turistici

1. Il rilascio di nuove concessioni o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, 1° comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n.509 è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche vigenti in materia di rango regionale con riferimento ai porticcioli turistici ed agli altri impianti nautici minori.

Articolo 22 – Rilascio di concessioni per punti di ormeggio

1. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.

2. Il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio è subordinato alla redazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei allo scopo individuati dalla pianificazione urbanistica, contenente i seguenti parametri:

- a) quantitativi delle esigenze di punti di ormeggio;
- b) indicazioni della qualità e di sostenibilità massima del fondale di punti di ormeggio
- c) ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di gavitelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale
- d) collegare ogni specchio acqueo con un punto di servizio a terra già individuato dalla pianificazione urbanistica per l'erogazione dei necessari servizi indispensabili per garantire l'ambiente e la sicurezza in mare.

3. In attesa della predisposizione del Piano e del progetto indicati dal 2° comma del presente articolo, rimangono ferme le concessioni di specchi acquei esistenti che potranno essere successivamente riordinate, ridotte o soppresse in relazione ai contenuti del Piano stesso.

TITOLO VII°

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA

Articolo 23 – Estrazione e raccolta di arena ed altri materiali

1. L'estrazione e la raccolta di arena è vietata senza la necessaria concessione demaniale.
2. L'Amministrazione comunale provvederà annualmente alla individuazione delle zone di maggiore accumulo di arena da utilizzare per interventi di ripascimento e di manutenzione ordinaria dell'arenile.
3. Nelle aree individuate si potrà procedere al rilascio di una concessione demaniale all'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 51 del Codice della Navigazione.
4. Nel caso in cui le aree individuate dal Piano di cui al 2° comma fossero interessate da concessioni demaniali a qualsiasi uso, si potrà procedere alla revoca ai sensi degli articoli 42 e 44 del Codice della Navigazione per motivi di interesse pubblico.

Articolo 24 – Interventi di ripascimento e di difesa costiera

1. Gli interventi di ripascimento e di difesa costiera sono predisposti dalle Amministrazioni competenti e/o da privati interessati.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Amministrazione comunale i soggetti richiedenti dovranno inoltrare le istanze già corredate con i prescritti pareri riguardanti la valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R.T. n.79/98, oltre che di tutta la documentazione tecnica necessaria a dimostrazione dell'esigenza dell'intervento.
3. Sono escluse dalla applicazione delle previsioni di cui al comma precedente gli interventi manutenzione ordinaria dell'arenile come definiti ai sensi dell'articolo 2 lett. m) del D.P.R. n.554/00 .
4. Il richiedente l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dovrà inoltrare l'istanza corredata da progetto redatto da un tecnico abilitato che dimostri, oltre alla effettiva presenza del danno erosivo, anche la sostenibilità dell'intervento mediante:
 - a) la compatibilità fisica, chimica e microbiologica, dei materiali da mettere a dimora con il sito di intervento;
 - b) la presenza di aree sensibili di cui all'articolo 9 dell'allegato A al D.M. 24.01.1996;
 - c) le modalità di trasporto dei materiali sul sito di intervento compatibili con il sistema viario locale;
 - d) la tempistica dell'intervento in relazione alle correnti marine prevalenti nella stagione balneare;
 - e) le altre autorizzazioni, Nulla Osta e pareri delle altre Amministrazioni interessate eventualmente necessarie

Articolo 25 – Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti

1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata si può attribuire, fatta salva l'area di libero

transito e previo pagamento del relativo canone, al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio.

2. Il richiedente dovrà, entro il 15 aprile di ogni anno, produrre idonea istanza per l'ottenimento della concessione che non potrà essere che stagionale e riferita alla sola stagione balneare in cui viene presentata la richiesta, corredata di tutti i documenti comprovanti la situazione di fatto sottoscritta da un professionista abilitato.

TITOLO VIII°

NORME DI SALVAGUARDIA DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL'ARENILE COMUNALE

Articolo 26 - Corridoi di accesso al mare

1. Su litorale destinato ad uso turistico ricreativo di tipo balneare deve essere garantita l'esistenza di almeno un passo a mare pubblico ogni 200 metri .
2. In caso di mancanza di tale passaggio conseguente alla morfologia del territorio i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le concessioni demaniali marittime e comunali rilasciate per l'uso dell'arenile.

Articolo 27 - Eliminazione barriere architettoniche

1. La sistemazione del Demanio Marittimo e dell'arenile comunale concesso per la realizzazione di stabilimenti balneari e per le aree attrezzate di servizi, deve garantire, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 104/92, la visitabilità degli impianti realizzati ai sensi del Decreto Min. LL.PP. 14.06.1989, n.236, di attuazione della Legge 09.01.1989, n.13 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano la ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea.
2. Per l'accesso all'arenile, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici, attrezzati e non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito ai portatori di handicap attraverso le concessioni demaniali marittime e comunali rilasciate per l'uso dell'arenile e per l'esercizio delle attività balneari senza alcuna discriminazione tra utenti.
3. L'Ordinanza di Balneazione detta annualmente le modalità più opportune per garantire il passaggio obbligato di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 28 – Attività Produttive e commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

1. In coerenza con le finalità generali di cui agli articoli 3 e seguenti del presente Piano di utilizzo, il rilascio di concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare territoriale (acquacoltura)
2. Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che non risultino armonizzabili con il contesto in cui verrebbero inserite.
3. La disciplina relativa al settore commercio su aree pubbliche è contenuta nel Piano del Commercio e del relativo regolamento di attuazione. Per commercio sulle aree demaniali si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

4. L'esercizio dell'attività commerciale sulle aree demaniali marittime e sull'arenile comunale è subordinata al possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nazionale, regionale e locale.

5. Le modalità di accesso all'arenile demaniale marittimo, per l'esercizio della attività commerciale, sono disciplinate dalla competente autorità marittima.

Articolo 29 – Ordinanza di Balneazione

1. L'Ordinanza di Balneazione è l'atto del Dirigente del settore competente con il quale vengono dettate le disposizioni per il corretto esercizio della stagione balneare. Resta ferma la competenza dell'Autorità Marittima nel dettare disposizioni per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

2. I contenuti dell'Ordinanza di Balneazione attengono:

- a) alla determinazione del periodo di attività delle strutture balneari turistico ricreative;
- b) alle prescrizioni sulle attività ammissibili sul Demanio marittimo e nel mare territoriale ed alla disciplina del loro svolgimento;
- c) alla disciplina generale delle aree in concessione in generale;
- d) alla disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate;
- e) alla disciplina del commercio sulle aree demaniali e sugli arenili comunali attigui.
- f) alle altre prescrizioni che Leggi statali, regionali e/o altri atti normativi impongano di disciplinare per lo svolgimento corretto e sicuro delle attività balneari e di uso del mare.

3. L'Ordinanza di Balneazione indica altresì le sanzioni previste per le infrazioni alle sue disposizioni, in base alle vigenti norme in materia, da irrogarsi da parte dei rilevatori.

TITOLO IX°
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 30 – Vigilanza sulle aree demaniali marittime

1. Ferme restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del Demanio Marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri organi competenti.
2. Il Comando Polizia Municipale ha la competenza e l'obbligo di effettuare sopralluoghi e controlli sulle aree in concessione e sull'arenile demaniale marittimo e comunale in genere sia di propria iniziativa che a richiesta degli uffici interessati.
3. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni delle norme sull'esercizio delle concessioni demaniali marittime o di altre disposizioni riguardanti limitazioni alle attività degli operatori sul Demanio marittimo e/o sull'arenile comunale, gli organi comunali competenti adottano rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza dalla concessione medesima.
4. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.